

**ACCORDO QUADRO PER LA COLLABORAZIONE DIDATTICA E SCIENTIFICA IN
TEMA DI INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI**

TRA

L'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi per brevità "UniPa") con sede in Palermo, piazza Marina, 61 P.IVA 00605880822, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Fabrizio Micari, nato a Palermo il 14/02/1963 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: pec@cert.unipa.it

E

l'Università degli Studi di Messina (d'ora in avanti "UniMe"), con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, P.IVA 800004070837, rappresentata ai fini del presente atto dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH) l'11.03.1972 e domiciliato per la carica presso l'Università, PEC: protocollo@pec.unime.it

PREMESSO CHE

le Parti, ai fini dei rispettivi analoghi indirizzi statutari:

- nell'ambito dell'organizzazione e realizzazione di attività di formazione, informazione, documentazione e divulgazione scientifica, possono promuovere, istituire e gestire corsi di formazione per gli Operatori degli Interventi Assistiti con gli Animali (d'ora in avanti "IAA") e per tutte le figure professionali che rientrano nell'equipe multidisciplinare;
- possono svolgere programmi di ricerca sperimentale nell'ambito delle Terapie Assistite dagli animali (TAA) e dell'Educazione Assistita con gli Animali (EAA), finalizzati all'elaborazione e divulgazione di protocolli di corretto e qualificato svolgimento degli IAA nell'interesse primario degli utenti;
- realizzano iniziative volte a consolidare ed armonizzare le attività di valutazione del benessere animale ed all'impiego ed alla scelta corretta degli animali da impiegare nelle attività degli interventi assistiti con gli animali;
- garantiscono la divulgazione di dati sperimentali originali attraverso la pubblicazione di lavori scientifici e la partecipazione ad eventi a livello regionale, nazionale e internazionale.

CONSIDERATO

CHE il Ministero della Salute al fine di promuovere la ricerca, standardizzare i protocolli operativi e potenziare le collaborazioni fra medicina umana e medicina veterinaria in ambito IAA ha intrapreso numerose iniziative conclusesi con l'approvazione di un accordo Stato Regioni e Province Autonome recante il titolo di: "*Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali*" del 25 marzo 2015. Tale accordo ha raccolto il crescente interesse della comunità verso trattamenti volti a garantire il recupero del benessere globale dell'individuo malato o in difficoltà uniformando i comportamenti degli operatori quali figure sanitarie, pedagogiche e tecniche con diversi compiti e responsabilità;

CHE il disposto del Decreto Regionale del 23 marzo 2016 (GURS 2016, n° 16) recante "*Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni rep. atti n. 60/C.S.R. del 25 marzo 2015, concernente "Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)"*" prevede all'art. 4 punto

3, specifiche modalità per la formazione degli operatori IAA;

CHE l'ambito di intervento sociosanitario per il miglioramento delle condizioni di soggetti vulnerabili con vario grado di disabilità neurologiche e psichiche, si può avvalere, fra l'altro, di nuovi modelli d'intervento, rappresentati dagli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA);

CHE tale approccio terapeutico ed educativo complementare ai modelli sanitari tradizionali di prevenzione e cura è reso possibile nella Regione Siciliana, grazie al D.A. n. 473 del 23.03.2016 di recepimento delle Linee Guida Nazionale sugli IAA del Ministero della Salute e, successivamente, dal D.A. n. 122 del 23 gennaio 2018 che consente di portare a regime nuovi modelli di prevenzione, cura e lotta alla disabilità;

CHE presso l'Università degli Studi di Messina è attivo il **Centro Specializzato Universitario per gli Interventi Assistiti con gli Animali – IAA** (d'ora innanzi "Centro"), accreditato con D.D.G. n. 2012/2019 del Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

CHE il Centro, persegue i seguenti scopi:

a) promuovere e sostenere la collaborazione scientifica di ricerca e consulenza, anche mediante convenzioni e contratti, con istituzioni e soggetti pubblici o privati, nel rispetto della normativa vigente in materia nonché dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, al fine di valutare, in modo scientifico, gli effetti derivanti dal rapporto uomo-animale;

b) promuovere, coordinare e svolgere attività di formazione nell'ambito dell'attività assistita con animali (AAA) dell'educazione assistita con gli animali (EAA) e della terapia assistita con animali (AAT);

CHE è comune interesse delle parti sviluppare attività di formazione e di ricerca per la definizione di metodologie, validate scientificamente, di attuazione delle Linee Guida nazionali sugli Interventi Assistiti dagli Animali (IAA);

CHE le parti concordano sulla reciproca convenienza di promuovere azioni di collaborazione didattica e scientifica che possano permettere gli avanzamenti nelle attività di cura attraverso il rafforzamento delle competenze delle risorse umane;

CHE, pertanto, è intenzione delle Parti, come sopra costituite, creare sinergie volte a consentire l'ottimale sviluppo di percorsi di formazione e di ricerca nel settore di comune interesse nonché collaborare congiuntamente per diffondere nuove conoscenze e tecnologie applicate;

CHE, conseguentemente, è interesse delle Parti formalizzare e regolamentare, attraverso apposito atto convenzionale, tale rapporto di collaborazione, con cui le stesse intendono promuovere le attività di formazione e di ricerca nel settore degli IAA.

Tutto quanto premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Valore delle Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - Oggetto

I soggetti firmatari convengono sull'opportunità di avviare attività comuni volte alla

valorizzazione delle attività e dei percorsi formativi che vedranno partner gli animali nei processi di prevenzione e recupero in ambito formativo, relazionale e psicosociale.

Tali attività si articoleranno nei seguenti ambiti:

1. attivazione di iniziative comuni di formazione, ivi compresi Master e Corsi di Alta Specializzazione;
2. attivazione di programmi comuni di studio e ricerca nel campo delle attività e terapie assistite dagli animali e del benessere degli animali co-terapeuti;
3. definizione di procedure integrate in materia di gestione della proprietà intellettuale nelle attività di trasferimento delle conoscenze scientifiche.

Le Parti si impegnano a sviluppare e sperimentare nuovi percorsi di cura di comune interesse nell'ambito delle tematiche inerenti gli IAA.

Art. 3 - Procedura

L'attuazione del presente protocollo d'intesa è demandata a specifici accordi operativi, redatti secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Negli accordi dovranno essere specificate le finalità, la durata, i compiti specifici, nonché i responsabili tecnico-scientifici e le modalità di coordinamento e di valutazione delle attività che si potranno in essere.

Laddove specifiche attività implicino impegni finanziari, a carico di una o più Parti, gli stessi impegni dovranno essere definiti nell'accordo operativo.

Art. 4 – Responsabili

Per l'Università di Palermo, la Prof.ssa Elena Mignosi, coordinerà, per la parte di competenza, le attività oggetto del presente Accordo quadro.

Per l'Università di Messina, il Presidente del Centro *pro tempore*, Prof. Michele Panzera coordinerà, per la parte di competenza, le attività oggetto della presente convenzione.

Art. 5 – Tutele e garanzie

In ogni caso i contraenti garantiscono la copertura assicurativa del rispettivo personale impegnato nello svolgimento delle attività di cui al presente accordo e, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività, si impegnano, ciascuno per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia.

Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo d'intesa nell'ambito del perseguimento dei rispettivi fini istituzionali ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03.

Art. 6 - Collaborazione

Nello svolgimento degli accordi operativi le Parti si impegnano ad agire in stretto collegamento attraverso la stesura di periodici rapporti informativi, relazioni finali e specifiche valutazioni dei percorsi attivati e degli apprendimenti conseguiti, sottoscritte dai firmatari.

Art. 7 - Risultati

Le Parti dichiarano la volontà di utilizzare strumenti di diffusione e valorizzazione dei risultati delle attività comuni. In questo senso, i risultati ottenuti dalle collaborazioni si intendono di

proprietà comune delle Parti e l'eventuale loro pubblicazione, anche parziale, dovrà essere espressamente concordata tra le stesse, per come previsto dall'art.10.

Art. 8 - Durata

Il presente Accordo ha la durata di 3 (tre) anni dalla sua sottoscrizione e potrà essere prorogato o rinnovato previo accordo scritto tra le Parti.

Le Parti possono motivatamente recedere dal presente Accordo prima della scadenza naturale e siimpegnano a darne comunicazione con un preavviso di almeno 6 mesi.

Art. 9 - Modifiche

Al presente testo potranno essere apportate in modo consensuale le modifiche che dovessero rendersi necessarie, anche in conseguenza di modificazioni normative. Le modifiche dovranno essere recepite con atto scritto controfirmato da tutte le Parti.

Art. 10 – Proprietà dei risultati e pubblicazioni

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte congiuntamente dalle Parti in attuazione del presente accordo spetta alle stesse in eguale misura. Tutte le pubblicazioni attinenti a tale ricerche riporteranno menzione della collaborazione tra le parti e di ciascuna di essa, nell'ambito dei loro compiti istituzionali.

Tutte le pubblicazioni frutto del presente accordo riporteranno, tra gli autori, i ricercatori ed il personale che realmente e fattivamente ha contribuito alle attività di ricerca congiunta e al raggiungimento dei risultati e alla stesura delle stesse.

Ad ogni buon conto, ogniqualvolta le Parti intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, i Coordinatori Scientifici ne concorderanno termini e modalità di pubblicazione. La ripartizione delle spese relative alla disseminazione dei risultati, ivi comprese le spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno concordate tra i Direttori scientifici previa verifica della disponibilità economica.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti. In tale caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Resta impregiudicato il diritto degli inventori di essere citati come autori.

Nel caso in cui dalle attività di ricerca condotte nell'ambito del presente accordo derivino risultati scientifici suscettibili di sfruttamento economico, al fine di identificare l'entità della partecipazione ai relativi benefici economici, le Parti s'impegnano a quantificare, a consuntivo e sulla base dei costi sostenuti, l'entità della partecipazione all'attività di ricerca. Resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di titolarità di diritti brevettali per invenzioni industriali vigente al momento del conseguimento di queste ultime nell'ambito dell'attività oggetto dell'Accordo.

Art. 11 – Foro competente

Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del presente atto, le Parti

si impegnano a risolvere le controversie preliminarmente in via bonaria rispetto alla proposizione di azioni giudiziali.

Ove ciò non fosse possibile, per ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà quello di Messina.

Art. 12 – Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità alle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli riguardo ai rapporti tra le Parti si applicano le disposizioni vigenti.

Art. 13 – Oneri fiscali

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali – della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. Esso è, altresì, soggetto al pagamento dell'imposta di bollo, che sarà a carico dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 14 – Sottoscrizione con firma digitale

Il presente Protocollo sarà sottoscritto dalle parti con firma digitale¹, secondo le modalità previste dal D. lgs. n. 82/2005 e s.m.i. c.d. “*Codice dell'Amministrazione digitale*” per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per l'Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.